

proposta di legge n. 108

a iniziativa dei Consiglieri D'Anna, Pistarelli,
Castelli, Romagnoli, Silvetti
presentata in data 5 luglio 2006

ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER L'INCENTIVAZIONE DI INTERVENTI
DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DELL'AMIANTO DA INSEDIAMENTI CIVILI

Signori Consiglieri,

E' riscontrato ormai che l'esposizione all'amianto rappresenta un gravissimo problema per la salute pubblica. Un problema dal profilo umano ed economico, per la necessità di curare i malati e bonificare i siti contaminati.

La legge 27 marzo 1992, n. 257 recante: "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto" prevede il divieto alla produzione e all'utilizzo di manufatti contenenti amianto, individua misure previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto e indica le norme affinché si dia attuazione ad interventi di bonifica con il coinvolgimento delle Regioni, delle aziende sanitarie locali, degli enti locali e dei privati. Quest'ultima parte della normativa risulta essere in parte inattuata ed è quindi necessario che il presente progetto di legge possa dare un nuovo impulso ed un'accelerazione all'opera di bonifica e disinquinamento, constatato lo stato di degrado dei manufatti contenenti amianto che sono disseminati nelle Marche.

In particolare la presente proposta di legge prevede delle nuove misure intese a concedere contributi per i privati per interventi finalizzati di recupero edilizio tendenti ad eliminare manufatti

contenenti amianto, le cui sostanze risultano tossiche con effetti cancerogeni sulla salute dell'uomo anche quando si è esposti in minima quantità.

Occorre dunque procedere alla bonifica di strutture e siti che vedono la presenza di amianto con la collaborazione dei Comuni interessati mediante erogazione di contributi regionali a fondo perduto ai privati proprietari di fabbricati ed edifici in cui la presenza di amianto è riscontrabile nei materiali di edilizia di: rivestimenti antincendio, isolanti, condotte, tubi per acquedotti, tetti, coperture, pavimenti e soffittature.

L'articolo 1 indica le finalità della legge.

L'articolo 2 individua le tipologie d'intervento e le relative modalità di esecuzione.

L'articolo 3 precisa l'entità e le modalità di erogazione dei contributi per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2.

L'articolo 4 individua i beneficiari degli interventi e le modalità di presentazione delle domande di contributo.

L'articolo 5 determina le disposizioni di attuazione della presente legge.

L'articolo 6 si occupa del reperimento delle risorse finanziarie.

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione, al fine di concorrere alla salvaguardia della salute dei cittadini, interviene per determinare condizioni di risanamento degli ambienti di vita incentivando iniziative di rimozione e smaltimento dell'amianto presente negli insediamenti civili privati del territorio regionale.

Art. 2
(Oggetto di intervento)

1. Sono oggetto della presente legge gli interventi di rimozione, mediante demolizione, smaltimento ed eventuale sostituzione con altro materiale relativi a:

- a) unità immobiliari di edifici adibiti ad abitazione civile e relative pertinenze;
- b) case di abitazione edificate in zona agricola ed annessi rustici.

2. Gli interventi di rimozione devono essere eseguiti con opportuni accorgimenti e dotazioni e seguiti da un corretto imballaggio e smaltimento dei rifiuti, come da prescrizioni definite dalla Giunta regionale, in attuazione della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto) con il Piano regionale amianto e relativi provvedimenti attuativi.

Art. 3
(Entità e modalità di erogazione dei contributi)

1. I contributi sono concessi sino al 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e vengono erogati a seguito della presentazione di rendicontazione delle spese sostenute dal beneficiario per la realizzazione delle opere, unitamente alla documentazione comprovante l'avvenuto conferimento per lo smaltimento del rifiuto contenente amianto.

2. I contributi per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) sono erogati nel rispetto di tutte le condizioni previste dal Regolamento (CE) n. 1860/2004 del 6 ottobre 2004 della Commissione, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nei settori dell'agricoltura e della pesca.

Art. 4
(Beneficiari dei contributi e
modalità di presentazione delle domande)

1. La domanda di contributo per gli interventi di cui all'articolo 2 è presentata dal proprietario del-

l'immobile oggetto di intervento al Comune di ubicazione del relativo immobile.

2. I Comuni, coadiuvati dai presidi e servizi di prevenzione delle aziende unità locali socio sanitarie (AUSL) competenti per territorio, provvedono all'esame delle domande presentate mediante apposita commissione formata da esperti e alla definizione di una graduatoria di priorità di intervento in relazione alla valutazione del rischio igienico sanitario ed ambientale connesso alla presenza dell'amianto e alla possibilità di suo rilascio nell'ambiente.

3. I Comuni comunicano alla Giunta regionale il loro fabbisogno complessivo delle risorse necessarie per il finanziamento delle domande di contributo ritenute ammissibili.

Art. 5

(Disposizioni di attuazione)

1. La Giunta regionale con proprio provvedimento da assumere entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce i termini e la documentazione per la presentazione delle domande, le tipologie di interventi e di spesa riconosciute ammissibili, le modalità e i termini per la trasmissione da parte dei Comuni della graduatoria di cui all'articolo 4, comma 2.

2. La Giunta regionale provvede altresì, entro i successivi centoventi giorni, al riparto e al trasferimento dei fondi ai Comuni per l'erogazione dei contributi.

Art. 6

(Norma finanziaria)

1. Gli oneri derivanti dall'articolo 2, in fase di prima applicazione, verranno definiti annualmente dalla legge finanziaria e di bilancio.